

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELMERITO****ISTITUTO COMPRENSIVO POLLICA "G. PATRONI"***Scuole dell'Infanzia, Scuole Primaria e Scuole Secondarie di Primo Grado**dei Comuni di: Pollica – S. Mauro – Montecorice**Via Lombardi, 52 – 84068 Pollica (SA)*

Tel. e Fax: 0974/901466 – C.F.: 93030180652 – C.M.: SAIC8BQ007-

E-Mail: SAIC8BQ007@ISTRUZIONE.IT – PEC: SAIC8BQ007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Protocollo n. 1159

Pollica li 20/03/2023

*Alla Spett.le DITTA RIAG di Agresta Antonio  
Ascea Marina (SA)**Albo Pretorio / Amministrazione Trasparente***CIG Z3B3A82540****CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (05/04/2023 – OASI ALENTO)****TRA***L'Istituto Comprensivo Statale "G. Patroni" di Pollica rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro-tempore Prof.ssa Daniela RUFFOLO nata a Salerno l'1.09.1965 - CF.RFFDNL65P41H7030***E***La Ditta RIAG di Agresta Antonio (Ascea Marina) e rappresentata legalmente dal Sig. Antonio Agresta nato a Vallo della Lucania il 13.03.1987 - C.F.GRSNTN87C13L6280***Si CONVIENE E Si STIPULA QUANTO SEGUE****1. DEFINIZIONI**

- Ditta **RIAG Srl**, ossia la società proprietaria degli autobus e che concede gli stessi a noleggio;
- Istituto Comprensivo Statale "G Patroni" di Pollica" che riceve a noleggio gli autobus;

**2. OGGETTO DEL CONTRATTO***Noleggio con conducente di autobus per trasporto studenti e personale scolastico. Al presente contratto si allega copia della Determina di Affidato del Dirigente Scolastica.***3. CARATTERISTICHE AUTOBUS***La Ditta dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione richiesta, in particolare, per gli autobus, sarà presentata, al momento della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione di seguito riportata:*

- **carta circolazione;**
- **autorizzazione provinciale;**
- **cronotachigrafi regolarmente revisionati e limitatori di velocità modello VDO come deliberato dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10/2/92 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 16/12/94;**
- **assicurazione mass. C 2.582.284,49.**

*Inoltre gli autisti:*

- dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale;
- dovranno presentare un'adeguata recettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C., oltre ad essere inseriti in un programma informatizzato, interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza programmata al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli;
- dovranno essere coperti dall'assicurazione prevista dalla C.M. n. 74 del 17.3.1988 e dovranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta "RIAG" Srl, munito della documentazione professionale di legge, ossia patente D CQC. Nell'impiego del personale la Ditta "RIAG" Srl, rispetta la vigente normativa nazionale ed europea in tema di regolamentazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di linea. E' previsto che la durata complessiva di guida non sia superiore alle nove ore giornaliere; la durata di guida continua, non deve superare le quattro ore e trenta minuti, dopo di che deve essere rispettata una pausa di quarantacinque minuti frazionabili in 1 (una) sosta di 15 minuti e 1 (una) sosta di 30 minuti e un impegno giornaliero di 15 ore, dopodiché è necessaria la presenza del secondo autista.

**4. PREZZO DEL SERVIZIO**

Il prezzo indicato, in sede di gara si intende comprensivo di IVA al 10%, degli eventuali pedaggi autostradali e dei parcheggi di **Euro 350,00**

**5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO**

Nel momento in cui la ditta risulta affidataria del servizio e si stipula il contratto i viaggi si intendono confermati come da preventivo, salvo cambiamenti in itinere da comunicare per iscritto.

**6. PROGRAMMA DI VIAGGIO**

Il servizio di noleggio viene fornito sulla base del solo programma di viaggio concordato dalle parti. **(05/04/2023 – OASI FIUME ALENTO)**

**7. DISDETTA DEL SERVIZIO CONCORDATO**

La disdetta del servizio concordato deve avvenire da parte dell'Istituto per iscritto comunicata nella forma sopra richiamata, non comporta l'addebito di alcun costo se effettuata entro 5 giorni del servizio di noleggio, mentre se viene comunicata oltre il quarto giorno lavorativo antecedente la data prevista per il noleggio, la Ditta addebiterà all'Istituto, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari al 10%. L'Istituto verserà a mezzo mandato il prezzo pattuito per ogni singola uscita, dietro regolare presentazione di fattura da parte della Ditta entro 30 giorni ricevimento fattura.

**8. MODIFICHE CONTRATTUALI**

Eventuali modifiche al contratto di noleggio stipulato tra le parti deve avvenire per iscritto.

**9. NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro IV, sezione I del Codice Civile.

**10. FORO COMPETENTE**

In caso di controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di **Vallo della Lucania (SA)**.



**I Legali Rappresentanti**  
**Ditta RIAG**



**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Daniela Ruffolo**

NOTE (1) Codice della strada Art. 85 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone  
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 159 a euro 639 e, se si tratta di autobus da euro 398 a euro 1.596. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI, 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 312. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(2) Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei (1) Vedi D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e D.Lgs. 5/10/2010 n. 207 "Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei Contratti pubblici" (1) Sito web Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, indirizzo: <https://anagrafe.avcp.it>. (1) D.Lgs. 163/2006 Art. 6- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/118; art. 72.2, direttiva 2004/17;